

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07621/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7621 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Paolo Novarese, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Previte,
Gianmarco Berenato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio
Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale
Campania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ilaria Faraone, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla Classe
di

Concorso A011- DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO di cui al decreto prot. n. 6637 del

5.5.2022 dell'U.S.R. la Campania, Ufficio VI – Ambito territoriale di Napoli, nella parte in cui

non include il nominativo di parte ricorrente e ulteriori atti indicati in ricorso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Novarese Paolo il 16/11/2022:

con i presenti motivi aggiunti, il ricorrente, come in epigrafe indicato e rappresentato, è costretto a impugnare espressamente anche il predetto D.D.G. del 29.8.2022 di

approvazione delle graduatorie di merito del concorso indetto con D D.D. 21 aprile 2020, n.

499 e ss.mm., per la classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino, per le Regioni

Basilicata, Campania, Molise e Sicilia in quanto gravemente illegittimo, sia direttamente, sia in

via derivata dall'illegittimità dei provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevate preliminarmente l'iscrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: *"...sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti"* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302);

Considerato che pertanto al riguardo non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare;

Ritenuto che alla luce della relazione depositata dall'Amministrazione sui quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l'unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. "distrattori", aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di "distrarre" dall'individuazione dell'unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Le spese della presente fase cautelare al definitivo

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO